

**R.G. n. 4/2022****TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO***Sezione seconda civile, procedure concorsuali e dell'esecuzione forzata*

Il tribunale, in composizione collegiale, composto dai signori magistrati:

dott.ssa De Simone Laura	Presidente
dott. Bruno Gian Pio Conca	Giudice
dott.ssa Angela Randazzo	Giudice relatore

ha pronunciato il seguente

**DECRETO DI OMOLOGAZIONE DI CONCORDATO SEMPLIFICATO**

Con ricorso depositato in data 13.12.2022 le società e  
la società hanno chiesto l'ammissione alla procedura di Concordato  
semplificato di gruppo, ai sensi degli artt. 25, ultimo comma, 25 *sexies* e 284 CCII.

Tale domanda è stata presentata in esito alla conclusione infruttuosa della procedura di  
composizione negoziata della crisi intrapresa ai sensi dell'art. 18 d.l. 24 agosto 2021 n.  
118, a seguito della presentazione della relazione finale dell'esperto, dott. Francesco  
Puccio, nella quale si rappresentava che le trattative si erano svolte secondo correttezza e  
buona fede, che non avevano avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi  
dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera *b*) CCII non erano praticabili.

Alla presentazione della domanda ha fatto seguito in data 11.1.2023 decreto di fissazione  
dell'udienza per l'omologa, con nomina dell'ausiliario *ex art.* 68 c.p.c. nella persona del  
dott. Alberto Carrara.

Nei termini previsti sono state depositate sia la relazione finale dell'esperto *ex art.* 25  
*sexies*, terzo comma, CCII, sia il parere dell'ausiliario *ex art.* 25 *sexies*, quarto comma,  
CCII.

In particolare, l'esperto ha espresso parere favorevole alla proposta concordataria, così  
concludendo: *«le trattative intercorse nell'ambito della composizione negoziata della crisi, si sono  
svolte con correttezza e buona fede, ma non è stato possibile individuare in quella sede una soluzione  
idonea al superamento della situazione di crisi per mezzo dei possibili sbocchi indicati dall'art.23 CCII  
come già ampiamente riportato dal sottoscritto nell'ambito della relazione finale ex art. 17 c.8 CCII; -  
in merito ai presumibili risultati della liquidazione, si ravvisa una effettiva convenienza della  
procedura di concordato semplificato di gruppo rispetto all'alternativa liquidatoria, in quanto nell'ipotesi  
di liquidazione i valori a disposizione dei creditori sarebbero ben al di sotto dei valori stimati dalla  
ricorrente nella proposta di concordato, potendo contare sull'apporto di finanza esterna e sulle somme*

Firmato Da: RANDAZZO ANGELA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 76666358b3eab182b0277282e666c561 - Firmato Da: Coluccia Clelia Emesso Da: ArubaPEC S.p.A. - NG CA 3 Serial#: 1f88f9696de6e9af9e3c1109cda1  
Firmato Da: DE SIMONE LAURA Emesso Da: ArubaPEC per CA di firma qualificata Serial#: 6a044c2c6d6106153199793813405



*rinvenienti dalla cessione del ramo d'azienda in attività, perseguibile in questi termini solo mediante l'esecuzione di un piano di gruppo, valorizzando in particolare la componente immobiliare (al riparo dal rischio di ribassi d'asta) la componente mobiliare (difficilmente valorizzabile in una liquidazione atomistica) e l'avviamento dell'azienda, oltre ad evitare esborsi per indennità di preavviso, soddisfacendo così nella migliore misura possibile l'interesse dei creditori sociali; - in merito alle garanzie offerte, descritte nel capitolo quarto e costituite dai depositi cauzionali di complessivi € 275.000,00 già consegnati agli advisor a garanzia integrale della finanza esterna (175.000,00€) ed a garanzia parziale del prezzo offerto per il ramo d'azienda (100.000,00€) appaiono congrue ad assicurare il buon esito della proposta concordataria».*

Parimenti, l'ausiliario ha confermato la fattibilità del piano di liquidazione proposto dal gruppo; ha verificato il rispetto delle cause legittime di prelazione e l'assenza di pregiudizio per il ceto creditorio del concordato semplificato di gruppo rispetto alla liquidazione giudiziale.

In data 31.3.2023 il creditore \_\_\_\_\_ ha proposto opposizione all'omologazione del concordato semplificato di gruppo.

All'udienza del 12.4.2023, all'esito della discussione nel contraddittorio fra le parti, le società hanno insistito per l'omologa, il creditore si è riportato agli atti, opponendosi all'omologa.

Il Tribunale si è riservato, concedendo alle parti termine sino al 17.4.2023 per memorie e al 21.4.2023 per eventuali repliche.



Secondo quanto previsto dall'art. 25 *sexies*, comma quinto, CCII il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato, quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

Orbene, sotto il profilo della regolarità del contraddittorio e del procedimento, rileva il Tribunale che sussistono la qualifica di imprenditore in capo alle società proponenti, il presupposto oggettivo dello stato di crisi e la competenza territoriale del tribunale di Bergamo.

In particolare, le proponenti sono qualificabili come imprese in stato di crisi appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuno il centro degli interessi principali nello Stato italiano ai sensi dell'art. 284 CCII.

La \_\_\_\_\_, i cui soci sono in quote paritarie \_\_\_\_\_, ha ad oggetto sociale l'attività di gestione bar, ristoranti e, in



particolare, gestisce il motel denominato \_\_\_\_\_ in forza di un contratto d'affitto d'azienda fra \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_

La \_\_\_\_\_ i cui soci sono \_\_\_\_\_ per quota 96% e \_\_\_\_\_ per quota 4%, svolge attività immobiliare e come detto ha concesso in affitto il ramo d'azienda \_\_\_\_\_ alla propria controllante \_\_\_\_\_

La società controllata ( \_\_\_\_\_ ) risulta depositaria di tutto il patrimonio del gruppo essendo proprietaria di immobili messi a reddito, oggetto di procedura esecutiva, e di un ramo d'azienda, mentre la società controllante ( \_\_\_\_\_ ) si presenta priva di patrimonio ed esercente l'attività operativa di gestione di un \_\_\_\_\_ in forza di un contratto di affitto d'azienda stipulato con la controllata nell'anno 2013.

Le società proponenti hanno presentato con un unico ricorso piani di liquidazione reciprocamente collegati e interferenti, in ragione di argomentate ragioni di maggiore convenienza in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese.

Risulta, inoltre, l'integrità del contraddittorio, come anche la tempestività della domanda, presentata nei sessanta giorni successivi alla comunicazione da parte dell'esperto della propria relazione finale.

Quanto alle condizioni di ammissibilità della domanda collegate alla relazione dell'esperto, occorre evidenziare che il dott. Puccio, nella sua relazione finale, in sede di composizione negoziata, ha rappresentato, come sopra riportato, (i) l'avvenuto svolgimento delle trattative secondo correttezza e buona fede; (ii) il mancato esito positivo delle stesse; (iii) la non praticabilità delle soluzioni individuate ai sensi dell'art. 23, commi 1 e 2, lettera *b*) CCII.

Passando all'esame della proposta di concordato, essa si basa, in sintesi, sulla messa a disposizione di finanza esterna per entrambe le società, sulla cessione atomistica delle proprietà immobiliari e sulla cessione del ramo d'azienda oggetto di affitto d'azienda. La previsione della cessione del ramo d'azienda si fonda su di una proposta irrevocabile di acquisto ricevuta da parte di un terzo e sulla disponibilità congiunta di affittante ed affittuaria ad acconsentire al trasferimento del \_\_\_\_\_ e da una cessione atomistica relativamente alle restanti proprietà immobiliari.

La proposta prevede pertanto di mettere a disposizione del ceto creditorio: (i) il ricavato della cessione del ramo d'azienda " \_\_\_\_\_ "; (ii) il ricavato della cessione delle proprietà immobiliari escluse dal ramo d'azienda; (iii) le somme da ricevere a titolo di finanza esterna; (iv) i flussi di cassa derivanti dall'incasso dei crediti; (v) le disponibilità liquide presenti alla data di presentazione del piano.

Ulteriori *plus* della proposta di concordato sono riconducibili all'accollo da parte della promissaria acquirente del ramo d'azienda dei debiti lavoristici, alla possibilità di evitare di dover riconoscere le indennità di mancato preavviso alle maestranze, ed alla postergazione dei crediti vantati da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ nei confronti delle società.



L'esperto ha dato atto che la proposta concordataria prevede evidenti benefici per la società [redacted] rispetto allo scenario liquidatorio, quali: (i) una riduzione del passivo dell'importo corrispondente al debito verso t.f.r. (ammontante ad € 118.046 alla data del 30 settembre 2022). «Infatti, nel caso di omologa e trasferimento del ramo d'azienda [redacted] retrocederà la gestione dell'azienda ad [redacted] unitamente ai debiti lavoristici relativi al trattamento di fine rapporto, in modo da poter concretizzare l'accollo liberatorio del tfr dei dipendenti a cura della cessionaria (oltre al patto di stabilità occupazionale triennale)»; (ii) e «un incremento dell'attivo da distribuire ai creditori, grazie alla messa a disposizione da parte di [redacted] di finanza esterna a soddisfacimento del 5% dei crediti insoddisfatti e per la somma massima di € 25.000,00 (venticinquemila/00)».

Sulla scorta di tali elementi, la proposta concordataria evidenzia un miglioramento per i creditori di [redacted] rispetto all'alternativa liquidatoria, così sintetizzabile:  
«- soddisfacimento nella misura del 100% dei dipendenti (privilegio 2751 bis n.1) contro una prospettiva di soddisfacimento del 19%;

- soddisfacimento nella misura del 5% degli altri creditori totalmente insoddisfatti nell'ambito liquidatorio».

Con riferimento, invece, alla società [redacted] la proposta concordataria prevede, oltre agli attivi sopra esposti, ulteriori benefici rispetto allo scenario liquidatorio, quali: (i) la messa a disposizione di finanza esterna per il soddisfacimento dei creditori insoddisfatti, nella misura del 5% e fino alla concorrenza massima di € 150.000,00 (centocinquantamila/00); e (ii) la cessione del ramo d'azienda [redacted] in funzionamento con la salvaguardia dei posti di lavoro ed un miglior realizzo rispetto alle stime di realizzo atomistico in virtù dell'offerta [redacted] posta a base della futura procedura competitiva di vendita.

In conclusione, secondo l'esperto la proposta concordataria evidenzia un miglioramento anche per i creditori di [redacted] rispetto allo scenario liquidatorio «così riassumibile:

- maggior soddisfacimento dei creditori ipotecari in virtù della maggior valorizzazione del bene immobile compreso nel ramo d'azienda e dell'area urbana;

- maggior soddisfacimento dei creditori privilegiati in virtù del maggior attivo mobiliare distribuibile derivante dalla valorizzazione della componente mobiliare del ramo d'azienda (beni mobili e avviamento);

- maggior soddisfacimento dei creditori totalmente insoddisfatti nella misura del 5% con un massimale di € 150.000,00 rispetto alla totale incapienza nell'ambito liquidatorio, in virtù della finanza esterna interamente cauzionata messa a disposizione condizionatamente all'omologa».

Anche l'ausiliario ha concluso per una maggiore convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, pur valorizzando differentemente alcuni dati per come valutati dall'esperto (cfr. pag. da 18 a 20 relazione ausiliario).



In particolare, secondo l'ausiliario la proposta concordataria per la società

è conforme all'art. 25 *sexies*, comma 5, CCI in quanto: *«è fattibile, essendo le liquidità (i.e. l'attivo e la finanza esterna) già acquisite; rispetta l'ordine delle cause di prelazione, stante il pagamento integrale delle spese di procedura e delle prededuzioni, nonché quello solo parziale dei privilegi di 1° grado ex art. 2751 bis n. 1, che esaurisce le risorse endogene; tutti gli altri privilegi restano incapienti e degradano al chirografo; la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto allo scenario della Liquidazione giudiziale, che potrebbe soddisfare al 19% i soli crediti dei dipendenti (per l'assenza dell'accollo liberatorio del TFR) e nulla a titolo di indennità di mancato preavviso; assicura un'utilità a tutti i creditori, rappresentata dal pagamento del 5% dei crediti insoddisfatti grazie alla finanza esterna».*

Parimenti, secondo l'ausiliario anche la proposta concordataria della società è conforme all'art. 25 *sexies*, comma 5, CCI in quanto: *«è fattibile, essendovi già un'offerta irrevocabile di acquisto per il cespite di maggior valore (il                    sia come azienda che come immobile), mentre le altre unità immobiliari saranno vendute con procedure competitive. Vi è poi la liquidità della finanza esterna (per euro 150.000) già acquisita; - rispetta l'ordine delle cause di prelazione, stante il pagamento integrale delle spese di procedura e delle prededuzioni (compresi il Consorzio di Bonifica e l'IMU dell'anno in corso), nonché quello dei privilegi ipotecari di 1° grado sui diversi immobili nelle misure rese possibili dalle vendite – stimate per taluni cespiti nel 99% (                    ), per altri nel 29,5% di detti crediti (                    limitatamente alla quota                    ma verosimilmente più proficue di quelle ritraibili in sede esecutiva o fallimentare. Tali attività esauriscono le risorse endogene; tutti gli altri privilegi restano incapienti e degradano al chirografo; - non arreca pregiudizio ai creditori rispetto allo scenario della Liquidazione giudiziale, che potrebbe soddisfare in misura inferiore i soli crediti ipotecari di 1° grado. Sul punto si segnala che la vendita dell'azienda ad euro 600.000 (solo l'immobile) non crea un danno ai creditori, in quanto assicura un floor certo soggetto solo a miglioramento e risolve alcune importanti criticità oggi esistenti nelle vendite giudiziarie. Ipotizzando uno scenario liquidatorio con una riduzione del 25% il beneficio è stimabile in quasi euro 100.000; - assicura un'utilità a tutti i creditori, rappresentata dal pagamento del 5% dei crediti insoddisfatti grazie alla finanza esterna messa a disposizione incondizionatamente da nel limite di euro 150.000».*

Sulla scorta di quanto dedotto e argomentato dall'esperto e dall'ausiliario ritiene il Tribunale che la proposta concordataria rispetti le cause legittime di prelazione, sia fattibile e non arrechi pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicuri un'utilità ciascun creditore.

Più precisamente, quanto alla fattibilità del piano sotteso alla proposta, occorre evidenziare che esso, in estrema sintesi, si basa su risorse derivanti da un realizzo atomistico degli asset, un apporto di finanza esterna ed sul realizzo della cessione di parte di azienda.

In particolare, per quanto riguarda gli importi da realizzare:

- la stima di realizzo delle proprietà immobiliari, oggetto di procedura esecutiva, è stata effettuata ipotizzando un abbattimento del 15% sui valori minimi previsti per la



prossima base d'asta originariamente fissata per il 17 gennaio 2023 nell'ambito delle esecuzioni immobiliari;

- l'apporto di finanza esterna è cauzionato mediante la corresponsione di assegni circolari consegnati all'Advisor legale delle società proponenti. Tali somme saranno messe a disposizione della società solo in seguito all'omologazione della Proposta di Concordato Semplificato;

- la cessione del ramo d'azienda è stata già effettuata in corso di procedura. In forza del disposto dell'art. 25 *septies*, secondo comma, CCII, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, il Tribunale ha autorizzato l'ausiliario ad eseguire l'offerta di  
di acquistare il ramo d'azienda denominata  
comprensiva dell'immobile in cui l'attività viene esercitata al corrispettivo di euro 600 mila, oltre acollo TFR di tutti i dipendenti (quantificato in 118 mila euro alla data del 30.9.2022) e patto di stabilità triennale, oltre ad imposte e oneri di legge.

Le sopra indicate circostanze garantiscano la fattibilità economica del piano concordatario.

L'apporto di finanza esterna, condizionato all'omologa del concordato semplificato proposto, assicura poi un'utilità a ciascun creditore e con essa la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

La fattibilità economica del piano e la convenienza non risultano inficiate dall'opposizione presentata dal creditore

In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di improcedibilità dell'opposizione, rilevata dalle società proponenti in quanto è creditore della sola società

Deve invero darsi atto che la presentazione di una domanda di concordato di gruppo ai sensi dell'art. 284 CCII non preclude ai creditori di una sola delle sole società del gruppo di esercitare le facoltà previste dalla legge. Altrimenti opinando, si addiverrebbe alla illegittima conclusione per cui solo i creditori di tutte le società del gruppo avrebbero diritto di opporsi alla domanda di concordato facendo valere ragioni di legittimità o convenienza, facoltà invece immotivatamente preclusa ai creditori di una sola delle società.

Venendo ai motivi di opposizione, valgano le seguenti osservazioni.

In particolare, l'opponente ha lamentato la quantificazione della somma che la società debitrice prevede di ricavare dalla vendita dei lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oggetto di procedura esecutiva, determinata applicando la riduzione del 15% all'offerta minima della II asta (motivo n. 1); la mancata previsione nel piano della possibilità che dalla vendita competitiva possa essere ricavato un importo maggiore rispetto a quello stimato



(motivo n. 6); e, in ogni caso, ha contestato la mancata indicazione delle modalità di calcolo delle somme che si prevedono debbano esserle riconosciute (motivo n. 2);

Le eccezioni sono destituite di pregio, sol che si consideri che il piano ha solo ipotizzato un floor soggetto a miglioramento, con la svalutazione del 15% solo a fini prudenziali, da un lato, e che la determinazione effettiva delle somme che spetteranno a  
sarà compito del liquidatore in sede di riparto delle somme realizzate, dall'altro lato.

ha inoltre contestato la mancata previsione delle modalità di vendita dei lotti 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14 (motivo n. 3) e l'eccessiva dilatazione delle tempistiche di 6/8 mesi previste nel piano concordatario (motivo n. 4).

I motivi sono destituiti di fondamento.

È noto invero che in tema di concordato semplificato, l'*iter* liquidatorio deve essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, dato il rinvio normativo alle disposizioni che regolano le vendite in sede di liquidazione giudiziale.

In ordine alla mancanza di garanzie sui tempi di esecuzione del piano e sulle modalità di soddisfacimento nella misura indicata dal piano, data dai dubbi sul valore di realizzo, le osservazioni dell'opponente non risultano condivisibili. L'art. 118 CCII (applicabile anche al concordato semplificato) garantisce che il soddisfacimento delle pretese creditorie sia allineato a quanto previsto dal piano: in caso di disallineamento, è possibile attivare le tutele e i presidi procedurali ivi previsti, sollecitando un rafforzamento della vigilanza da parte del liquidatore, che, comunque, ha il dovere di riferire prontamente al tribunale. Un ragionamento analogo può valere con riferimento al rispetto dei tempi di esecuzione del piano: l'articolo 118 CCII si riferisce, infatti, anche al dovere del liquidatore di riferire al tribunale di ogni ritardo o impedimento frapposto dal debitore nell'esecuzione del piano.

ha inoltre dedotto che *«le spese in prededuzione, stimate in € 246.000,00 in sede di liquidazione giudiziarie ed in € 226.000,00 in sede concordataria, presentano una differenza minima che, distribuita su tutto l'attivo, diviene irrilevante e non giustifica la scelta della procedura concordataria rispetto a quella liquidatoria»* (motivo n. 7).

Il motivo è infondato, sol che si consideri che la convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria non si fonda sulle prededuzioni ma sulla struttura del piano come sopra evidenziata.

Del pari infondata è la censura della cancellazione del fondo rischi sanzioni e interessi di € 200.000,00 previsto invece nel piano concordatario (motivo n. 8).

Sul punto deve darsi atto che l'ausiliario si è limitato ad escluderlo nella sola prova di resistenza tanto nell'ipotesi concordataria quanto nell'ipotesi liquidatoria.



Inoltre, priva di pregio è l'asserzione secondo cui tra la massa dei crediti chirografari, per i quali è stato ipotizzato il pagamento nella misura del 5% tramite la finanza esterna di cui non siano stati inclusi i crediti chirografari vantati da di cui alle lettere c), d) e) e f) della premessa né la quota ipotecaria non soddisfatta relativa ai mutui fondiari di cui alle lettere a) e b) della premessa (motivo n. 9).

Sul punto è sufficiente osservare che la finanza esterna può essere destinata a piacimento del terzo erogante, senza vincoli di graduazione.

inoltre ha contestato l'eccessiva svalutazione del lotto 1 ( stimato dal CTU € 1.224.336,40 ma per il quale è stata presentata proposta irrevocabile di acquisto di € 540.000 (al netto della componente mobiliare); lamentando altresì «che il complessivo credito di pari ad € 541.799,00 deve essere distinto per linee di credito. Infatti la predetta vanta un credito ipotecario di € 541.799 portato da n. 2 linee di credito ipotecarie, l'una garantita da ipoteca di 1° grado, iscritta per € 1.162.028,02, e l'altra garantita da ipoteca di 2° grado iscritta per € 450.000. La distinzione dei saldi debitori di ciascuna linea di credito è determinante per valutare se creditore ipotecario di 3° grado sul lotto 1, abbia o meno il diritto, e in quale misura, di concorrere alla ripartizione del ricavato di tale lotto» (motivo n. 10)

L'ausiliario ha invero verificato che i crediti ipotecari della ammontano a complessivi euro 541.799 e sono riferibili a:

- mutuo ipotecario di primo grado (con ipoteca sull'immobile "motel") con debito residuo di euro 413.273,00 oltre interessi;
- mutuo ipotecario di secondo grado (con ipoteca sull'immobile "motel") con debito residuo di euro 128.526,00 oltre interessi.

Il valore di realizzo dell'attivo immobiliare pari all'offerta pervenuta pari a euro 540.000,00, è stato confermato in sede di procedura competitiva e versato in data 17.04.2023 da contestualmente al rogito di vendita. Tale importo decurtato delle spese di procedura, potrà consentire il pagamento integrale del credito ipotecario di primo grado, parziale del credito ipotecario di secondo grado, non residuando nulla per i gradi successivi. Sicché la doglianza è irrilevante.

L'opponente ha altresì contestato che nel piano concordatario e nelle relazioni dell'esperto e dell'ausiliario nulla si dica in merito all'esistenza dell'importo di € 157.952,63 già depositato sul libretto della procedura esecutiva immobiliare n. 191/2021 R.G.E. Tribunale Bergamo per canoni di affitto appresi alla procedura (motivo n. 11).

Sul punto è sufficiente osservare che la data di riferimento del piano, oggetto di verifica da parte dell'ausiliario, è la situazione al 30.09.2022 che indica correttamente un importo di euro 74.300,00.

I canoni incassati successivamente che portano all'importo indicato dall'opponente saranno assegnati ai creditori, dedotte le spese in prededuzione della procedura esecutiva.



Quindi anche queste somme saranno assegnate ai creditori nel rispetto della cause legittime di prelazione.

In definitiva, ritiene il Tribunale che, sussistendo tutte le condizioni di legge, il proposto concordato semplificato vada omologato.

Sotto il profilo esecutivo, il concordato dovrà inoltre essere attuato nel rispetto delle regole di trasparenza, pubblicità e competitività proprie della disciplina concorsuale, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 118 (richiamato dall'art. 25 *sexies*, ultimo comma, CCII) e 114 (richiamato dall'art. 25 *septies*, primo comma, CCII) CCII.

Si rende, quindi, necessaria la nomina del liquidatore giudiziale e del comitato dei creditori, per provvedere alla cessione dei beni delle società nonché per acquisire alla procedura la disponibilità delle somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna.

A tale proposito, nulla osta che le funzioni di liquidatore giudiziale, stante la clausola di compatibilità di cui all'art. 25 *septies*, primo comma, CCII in relazione all'art. 114 CCII, siano affidate al dott. Alberto Carrara, già nominato ausiliario.

In particolare, il liquidatore giudiziale provvederà:

- 1) a prendere in consegna i beni della società;
- 2) a prendere in consegna le somme messe a disposizione a titolo di finanza esterna;
- 3) a consolidare lo stato passivo delle società;
- 4) alla liquidazione, previo esperimento di procedure competitive dei beni tutti con le modalità di cui all'art. 114, comma quarto, CCII (compresa la pubblicazione sul Portale delle Vendite Pubbliche di cui all'art. 490 almeno 45 giorni prima della data prevista per la presentazione delle offerte) compiendo o con pienezza di poteri e senza necessità di altre autorizzazioni in ogni atto (anche pubblico) diretto ad alienare i cespiti indicati nel piano alle condizioni dallo stesso previste;
- 5) a porre in essere gli atti di ordinaria gestione (compresi i pagamenti di debiti incontestati o correnti), senza alcun vincolo o limitazione, salva la necessità di previa autorizzazione del comitato dei creditori per conferire incarichi a professionisti di ogni genere, sottoponendo all'approvazione del comitato anche i relativi accordi sui compensi dovuti per quell'attività;
- 6) a depositare le somme incassate in un apposito conto bancario, mantenendovi un fondo disponibile per spese di procedura e imprevisti vari nella misura di euro 50.000,00 provvedendo con il resto al pagamento immediato dei creditori concorsuali secondo quanto previsto nella proposta e nel piano, previa redazione di un progetto distributivo da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori e comunicato al giudice delegato.



Ai sensi dell'art. 114, comma quinto, CCII il liquidatore provvederà con periodicità semestrale dalla nomina alla redazione di un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione e trasmetterà copia del rapporto, unitamente agli estratti conto dei depositi bancari relativi al periodo, ai componenti del comitato dei creditori – per le loro eventuali osservazioni scritte, provvedendo a comunicarlo, unitamente alle eventuali osservazioni del comitato dei creditori, al pubblico ministero e ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore, al termine delle operazioni di liquidazione e di riparto, dovrà rendere il conto della gestione in conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma sesto, CCII.

Andrà quindi disposta, in ossequio all'art. 114, primo comma, CCII la nomina di Comitato dei Creditori nel numero di tre membri, indicati in dispositivo.

Deve infine essere rigettata la richiesta di refusione delle spese di lite con condanna *ex* art. 96 c.p.c., avanzata dalle società proponenti.

Occorre invero rammentare che ai fini del regolamento delle spese del giudizio la parte soccombente va identificata, in base al principio della causalità, in quella che, lasciando insoddisfatta una pretesa riconosciuta fondata, o azionando una pretesa accertata come infondata, ha dato causa al processo (Cassazione civile sez. II, 06/04/2023, n. 9457).

Ciò posto, è noto che l'imprenditore che intende accedere al concordato semplificato chiede al tribunale non l'ammissione alla procedura, bensì direttamente l'omologazione, sicché la proposta del debitore non è soggetta all'approvazione dei creditori.

Per tale ragione, l'opposizione all'omologazione, differentemente da quanto accade in tema di concordato preventivo, rappresenta l'unica modalità riconosciuta ai creditori per manifestare il dissenso alla proposta concordataria; e non dà quindi causa alla procedura concorsuale di cui invece ne costituisce il fisiologico sviluppo procedimentale. Sicché non configurandosi soccombenza nei termini anzidetti, la domanda di refusione delle spese deve essere rigettata.

### **P.Q.M.**

visto l'art. 25 *sexies* CCII

omologa il concordato semplificato proposto dalle società  
e la società

nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Alberto Carrara, già nominato Ausiliario;

nomina quali componenti del Comitato dei Creditori:



(i) ( ), creditore ipotecario;

(ii) , creditore privilegiato;

(iii) , creditore chirografario;

dispone che il liquidatore si attenga alle disposizioni di cui un motivazione, ferma restando l'applicazione delle disposizioni, in quanto compatibili, di cui all'art. 114 CCII;

Si comunichi al registro delle Imprese per l'iscrizione nonché alla società ricorrente, al PM, ai creditori costituiti in sede di omologa, all'Esperto, dott. Leonardo Poppi, e all'Ausiliario, dott. Alberto Carrara, anche nella sua veste di nominato liquidatore giudiziale.

Così deciso nella camera di consiglio del 26 aprile 2023.

Il giudice estensore  
dr.ssa Angela Randazzo

Il presidente  
dr.ssa Laura De Simone

